

STATUTO

**PERGO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELSARDO SS VIA SARDEGNA
40 07031

Numero REA: SS - 129664

Codice fiscale: 01836660900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2014 - Statuto completo	2
--	---



ALBERTO PISANO
Notaio
Via Bellieni n.23
07100 Sassari
tel fax 079 233040

Allegato "A" al Repertorio n.13734/8815

STATUTO DELLA SOCIETA'

“PERGO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Castelsardo la Società cooperativa denominata **“PERGO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A RESPONSABILITA' LIMITATA”**

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la soli-

	darietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto	
	con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo svi-	
	luppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	

	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto	
	proprio o per conto terzi:	
	-attività e servizi di riabilitazione;	
	-centri diurni e residenziali di accoglienza e di socializzazione;	
	-servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	-attività di formazione e consulenza;	
	-attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera,	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno o comunque svantaggiate;	
	-attività di servizi di assistenza domiciliare;	
	-attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure	
	realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione	
	da Enti Pubblici o privati;	
	-strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi	
	integrati per residenze protette;	
	-servizi centri di riabilitazione;	
	-centri diurni ed altre strutture con carattere animativi finalizzate al miglioramen-	
	to della qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il tu-	

	rismo sociale;	
	-gestione di centri d'infanzia, quali asili nido, scuole materne e baby parking;	
	-gestione di ludoteche, biblioteche, emeroteche, cineteche, nonché musei e centri	
	culturali;	
	-gestione di colonie marine e montane, ostelli della gioventù, campeggi, residen-	
	ce o altre strutture ricettive, animazione, pulizia e manutenzione delle spiagge,	
	gestione dei parcheggi per veicoli, manutenzione e gestione del verde e degli im-	
	pianti tecnologici, pulizia urbana;	
	-gestione di piscine, collegate con le strutture ricettive e non, gestione di strutture	
	sportive, ricreative in genere;	
	-gestione di attività di spiaggia day, colonie diurne per tutta le fasce di utenza.	
	- servizio di raccolta, cernita, selezione, di rifiuti solidi urbani speciali e non;	
	- somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, gestione mense in locali di	
	proprietà o in locazione, attività di ristorazione in genere;	
	- gestione di porti turistici, noleggio di mezzi di trasporto terrestri e marittimi, di	
	imbarcazioni con o senza conduttore, servizio di pesca guidata, manutenzione, ri-	
	messaggio, e riparazioni di imbarcazioni di diporto e da pesca;	
	- servizio di pronto soccorso a mare;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale.	
	- progettazione ed erogazione di servizi educativi domiciliari e territoriali rivolti	
	a minori normodotati e diversamente abili;	
	- progettazione e gestione di servizi di housing sociale;	
	- progettazione e gestione di piani personalizzati legge 162/98;	
	- gestione di strutture Sociali rivolte a minori e giovani adulti, persone con di-	
	sturbo mentale e persone con disabilità, anziani, adulti sottoposti a misure restrit-	

	tive della libertà personale;	
	- gestione di comunità alloggio, comunità integrate e RSA per Anziani autosuffi-	
	cienti e non;	
	- gestione di strutture sociali diurne, residenziali a carattere comunitario, gruppi	
	appartamento;	
	- gestione di comunità per l'accoglienza di adulti o minori sottoposti a misure re-	
	strittive della libertà personale;	
	- progettazione e gestione di laboratori di apprendimento (es. informatica, musi-	
	ca, cucina, ginnastica, ballo, lingue straniere, cucito, grafico pittorico);	
	- gestione di alberghi, hotel, e strutture turistico residenziali in genere;	
	- gestione di bar, lavanderie, ristoranti;	
	- progettazione e gestione di servizi di trasporto anche di persone con disabilità;	
	- progettazione e gestione di servizi di mediazione culturale;	
	- gestione e progettazione di servizi di editoria e pubblicità.	
	La Cooperativa intende concorrere ai pubblici appalti.	
	La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge n° 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la società potrà compiere qualsia-	
	si operazione, industriale e commerciale, partecipare in altre società aventi scopi	
	analoghi e utilizzare le leggi comunitarie nazionali e regionali.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	

Art. 5 (Soci cooperatori)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
legge.	
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
alle seguenti categorie:	
1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effet-	
tiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di	
cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività	
dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando	
lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgi-	
mento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei ser-	
vizi della cooperativa.	
Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone <u>giuridiche</u> , pubbliche e private,	
nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Coope-	
rative sociali.	
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	

	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine sociale, la	

	carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al	
	proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	d) che non abbia raggiunto i requisiti obbligatorio/formativi per essere ammessi	
	come soci ordinari;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fis-	
	sata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammini-	
	strativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fi-	
	scale, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell' effettiva attività svolta, della condizione o capacità profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	

	dallo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità	
	professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti ri-	
	chiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	

	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammis-	
	sione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà conte-	
	nere le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	

	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa	
	al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrati-	
	vo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrutto-	
	ria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di appro-	
	vazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	
	tate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplici-	
	chino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti	
	imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-	
	spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considera-	
	zione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazio-	
	ne dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio la-	
	voro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità del-	

	le prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Co-	
	operativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b)	
	sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicare in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, o scioglimento e liquidazione se persona giuridica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previ-	
	sto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinen-	
	ti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri mo-	

	tivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 e-	
	sercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	e) Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminar-	
	la entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci	
	giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppu-	
	re che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di so-	
	cio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la co-	
	operativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'atti-	

	vità di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via	
	definitiva la fruizione dei servizi;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a trenta (30) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro	
	almeno trenta (30) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pa-	
	gamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza e-	
	splicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39 , nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro e degli	
	altri rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimen-	
	to di esclusione.	

Art. 12 (Morte del socio)		
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla ri-	
	chiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea docu-	
	mentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi entro sei (6) mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.	
	In difetto di tale designazione si applicano le norme di legge. Gli eredi provvisti	
	dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione	
	dei socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-	
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Coope-	
	rativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra es-	
	si, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
Art. 13 (Rimborso della quota)		
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazio-	
	ne sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capita-	
	le e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	

	delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinquies} , comma tre, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si so-	
	no verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	
	5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	

	sclosure hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa	
	vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria	
	dei soci.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 25,00 (venticinque)	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	
	ziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente sta-	
	tuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	

	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrati-	
	vo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indi-	
	carne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con de-	
	liberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei	
	soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribui-	
	ti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti e obblighi dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali	
	in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	b) Il socio sovventore receduto o escluso avrà diritto al rimborso del valore nomi-	
	nale delle somme versate ed eventualmente rivalutate, indipendentemente dalle	
	perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si veri-	
	fica lo scioglimento del rapporto sociale;	
	c) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	
	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti	
	dei sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci	
	cooperatori e degli altri possessori di strumenti finanziari.	

	d) All'atto dello scioglimento della cooperativa, le quote dei soci sovventori han-	
	no diritto di prelazione rispetto ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori nel rim-	
	borso del capitale almeno per l'intero valore nominale	
	e) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un componente dei compo-	
	nenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi appli-	
	cabili.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque mo-	
	tivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti	
	ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; i soci sovventori	
	hanno diritto di recedere trascorsi tre (3) anni dalla loro ammissione a semplice	
	richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica	
	del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	

	minimo pari a €. 25,00 (venticinque) valore della quota detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con	
	il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. Il socio che in-	
	tende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'or-	
	gano amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative	
	al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per confer-	
	ma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimo-	
	niale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni da ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	

	Cooperativa deve iscrivere nel libro di soci l'acquirente che abbia i requisiti pre-	
	visti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	
	vazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano partico-	
	lari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Or-	
	gano amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella	
	nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	

	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	peratori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	
	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti cri-	
	teri considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	

	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI ED AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA	
	VA	
	Art. 24 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina, la struttura nonché la revoca dell'Organo amministrativo;	
	c) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	

	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-	
	cazione dei diritti dei soci;	
	f) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	g) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statu-	
	to;	
	h) l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	i) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'arti-	
	colo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	j) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci	
	k) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto prescritto al successivo articolo ed in al-	
	ternativa al metodo collegiale ivi previsto, possono essere adottate mediante con-	
	sultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condi-	
	zione che sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e	
	sia assicurata a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione. La decisione sul	
	metodo è adottata dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, lo stesso potrà	
	avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione	
	di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	

	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diver-	
	so termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei	
	soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere re-	
	dato apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i sette	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta	
	in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto	
	opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiara-	
	zione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni	
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema	
	di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento,	
	compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quin-	
	dici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se	
	socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede	

	sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribui-	
	bili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere e), f), h), i) e j) del precedente	
	articolo 25, nonché in materia di ammissione di soci, di emissione di quote di	
	sovvenzione ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal pre-	
	sente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci,	
	le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare	
	nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenen-	
	te l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convo-	
	cazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'As-	
	semblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune di-	
	verso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R	
	inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni dell'Assemblea.	
	L'Organo amministrativo deve convocare l'Assemblea senza ritardo, e comunque	

	non oltre venti (20) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nomina-	
	ti. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno	
	avere un massimo di 5 (cinque) voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	

	stanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i ri-	
	sultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipen-	
	dente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un (1) socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	

	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	
	blea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza an-	
	che di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento	
	della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dal-	
	l'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo	
	elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	

	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggi-	
	bili.	
	Art. 31 (Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate mediante con-	
	sultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, tranne quelle riguardanti l'am-	
	missione, il recesso e l'esclusione dei soci, possono essere adottate mediante con-	
	sultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè	
	sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e	
	sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico	
	documento, inviato per tempo a tutti i Consiglieri, dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli	
	stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso	
	termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il	
	termine suddetto viene considerata come voto contrario.	
	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun	
	Amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della de-	

	cisione, del quale il Consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente	
	informato. Tutti i Consiglieri devono essere informati per tempo. I consensi pos-	
	sono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle	
	forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunica-	
	zione, i consensi della maggioranza degli Amministratori.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli Amministratori, Sindaci e revi-	
	sore legale dei conti, se nominati, indicando:	
	- i Consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della con-	
	sultazione, se richiesto dagli stessi Consiglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole	
	della maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro	
	delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata	
	dalla società per almeno cinque anni.	
	Art. 32 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)	
	In caso di richiesta di un Amministratore e comunque in caso di decisioni che ri-	
	guardano l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, il Consiglio di Ammini-	
	strazione deve deliberare in adunanza collegiale.	
	In questo caso il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte	
	le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	

	manda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere	
	fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunion-	
	ne, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	

	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	
	come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia	
	in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astener-	
	si dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Art. 33 (Compiti dell'Organo amministrativo)	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori pos-	
	sono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544	
	del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori,	
	determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e	
	al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	

	di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Integrazione dell'Organo amministrativo)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da	
	parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla so-	
	stituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i compo-	
	nenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'ur-	
	genza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale	
	l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 35 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o	
	ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecu-	
	tivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se no-	
	minato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	

	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può no-	
	minare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei li-	
	miti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osser-	
	vanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'As-	
	semblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assem-	
	blea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della	
	nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei	
	conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requi-	
	siti di legge.	

	Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale e la società	
	non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore	
	legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.38 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 39, sal-	
	vo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	

	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della deter-	
	minazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per de-	
	cidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	
	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	

	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazio-	
	ne in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	

	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di	
	cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sotto-	
	ponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno isti-	
	tuiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo	
	2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effet-	
	tivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	

	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge	
	sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la	
	“disciplina delle società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità	
	limitata.	
	F.to ADDIS MARIA COSTANZA	
	F.to ALBERTO PISANO Notaio	
	Io sottoscritto Dottor ALBERTO PISANO, Notaio in Sassari, i-	
	scritto a Ruolo nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti	
	di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presen-	
	te copia e i suoi allegati su supporto informatico è conforme	
	all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi	
	del 5° comma dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07/03/2005	
	n.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.	
	Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 me-	
	diante M.U.I.	